



G.30674

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 44/25

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Gabriele Vinciguerra

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30674 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Lombardia contro il Signor

BERGANTIN Benedetto, nato a Pavia il 09.10.1961, residente a Miradolo

Terme, piazza IV Novembre, n. 18/A 1961 (C.F.: BRGBDT61R09G388O),

non costituito in giudizio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

All'udienza dibattimentale del 13.11.2024 è stato udito il Pubblico Ministero

in persona della dott.ssa Marcella Tomasi. Data per letta la relazione di causa

su consenso del Pubblico Ministero.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 28.5.2024, la Procura Regionale ha

convenuto in giudizio il Sig. BERGANTIN Benedetto, messo comunale del

Comune di Miradolo Terme (PV) nel contesto temporale 2017/2020 e sino

	all’anno 2020, per sentirlo condannare – con imputazione a titolo di grave	
	negligenza - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in	
	complessivi euro 52.781,63, asseritamente cagionato all’amministrazione	
	comunale di appartenenza e a numerose altre amministrazioni pubbliche in	
	conseguenza della mancata notificazione, reiterata nel corso degli anni 2019	
	e 2020, di una cospicua serie di verbali di contestazione di violazioni	
	amministrative affidati al suo ufficio ed in conseguenza del grave	
	inadempimento degli obblighi lavorativi dai quali sarebbe derivata la	
	violazione del vincolo sinallagmatico tra la prestazione di lavoro e la	
	retribuzione percepita.	
	L’organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito della denuncia del Segretario Comune di Miradolo Terme in data	
	9.7.2020 – alla quale seguiva la nota del 24.7.2020 con la quale si	
	comunicava l’intervenuta irrogazione, nei confronti del dipendente, della	
	sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso - ed espletava	
	l’attività istruttoria direttamente presso l’amministrazione danneggiata,	
	presso la Procura della Repubblica di Pavia e tramite delega alla Guardia di	
	Finanza di Pavia.	
	A sostegno della domanda risarcitoria venivano esposti i seguenti	
	fatti.	
	1) Nel corso della carriera lavorativa, il Sig. BERGANTIN	
	Benedetto aveva significativamente violato i propri doveri di	
	servizio ed era stato reiteratamente sottoposto, a far data	
	dall’anno 2017, a numerosi procedimenti disciplinari conclusisi	
	con l’irrogazione di sanzioni per allontanamento ingiustificato dal	
	2	

	servizio e per la violazione delle norme in materia di accesso di	
	persone estranee in locali non aperti al pubblico.	
	2) Nell'anno 2019 il convenuto era nuovamente destinatario di un	
	procedimento disciplinare per assenze ingiustificate e timbrature	
	assenti o irregolari (verbali 1/2019, 2/2019 e 4/2029), conclusosi,	
	con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal	
	servizio con privazione della retribuzione per 3 giorni, al quale	
	seguiva un ulteriore procedimento per allontanamento	
	ingiustificato e non segnalato sul cartellino di presenza durante	
	l'orario di servizio (verbali 3/2019, 5/2019 e 6/2029), conclusosi	
	con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal	
	servizio con privazione della retribuzione per 20 giorni.	
	3) Nell'anno 2020, le condotte illecite del dipendente si	
	intensificavano e si aggravavano, costringendo l'amministrazione	
	ad attivare altri procedimenti disciplinari che culminavano con	
	l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso.	
	4) Il convenuto era in particolare destinatario di un procedimento	
	disciplinare per non aver provveduto alla richiesta di rimborso di	
	notifiche effettuate per conto di altro ente e per non aver	
	provveduto all'annotazione di ciascuna notifica svolta	
	nell'apposito registro; il procedimento terminava con	
	l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal	
	servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni (verbale	
	n.6/2020).	
	5) Sempre nell'anno 2020 veniva avviato nei confronti del	

	BERGANTIN un ulteriore procedimento disciplinare per essersi	
	fatto accompagnare da altro dipendente a bordo di veicolo	
	comunale, almeno in due occasioni, adducendo di dover	
	provvedere alla notifica di atti urgenti, a compiere attività prive di	
	attinenza con l'attività lavorativa (verbali 7/2020, 9/2020 e	
	11/2020); il procedimento si concludeva con l'irrogazione della	
	sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso.	
	6) Un ulteriore procedimento disciplinare veniva attivato per	
	assenza ingiustificata dal servizio protrattasi per 4 giorni (verbali	
	8/2020, 10/2020 e 12/2020); il procedimento si concludeva con	
	l'irrogazione nei confronti del dipendente della sanzione	
	disciplinare del licenziamento con preavviso.	
	7) Infine, veniva promosso un procedimento per falsa attestazione	
	della presenza in servizio e mancata effettuazione da parte del	
	messo di numerose notifiche a lui assegnate nell'anno 2020	
	(verbali 12/2020, 14/2020 e 15/2020), che si concludeva con	
	l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza	
	preavviso.	
	8) La condotta gravemente negligente del Sig. BERGANTIN	
	trovava conferma nelle indagini penali attivate dalla Procura della	
	Repubblica di Pavia, in particolare nelle convergenti dichiarazioni	
	dei suoi colleghi dipendenti comunali (segnatamente la dott.ssa	
	Simona Corti, il dott. Andrea Guazzi e l'ing. Vito Sabato) i quali	
	referivano alla Guardia di Finanza in sede di sommarie	
	informazioni che il Sig. BERGANTIN si assentava sovente per	
	4	

	l'espletamento dell'attività di servizio che tuttavia non veniva	
	svolta, circostanza questa che aveva reso necessario l'attivazione	
	di plurimi procedimenti disciplinari nei suoi confronti.	
	9) La vicenda penale si concludeva con l'archiviazione del fascicolo	
	aperto per il reato di omissione di atti d'ufficio (art.328, comma	
	2, c.p.). Secondo il Giudice Penale, che accoglieva la richiesta del	
	pubblico ministero, le gravi inadempienze del BERGANTIN	
	<i>“...non consentono di ritenere integrata la fattispecie contestata,</i>	
	<i>in quanto per la concretizzazione del lamentato reato di cui</i>	
	<i>all'art. 328, co. 2, c.p. (il comma secondo disciplina il reato di</i>	
	<i>omissione di atti d'ufficio) occorre che il pubblico ufficiale o</i>	
	<i>l'incaricato di pubblico servizio, ricevuta una diffida ad</i>	
	<i>adempiere, non compia l'atto del suo ufficio ovvero non risponda</i>	
	<i>per esporre le ragioni del ritardo entro il termine di trenta</i>	
	<i>giorni” e in quanto “...nonostante sia condivisibile l'avvio di una</i>	
	<i>procedura disciplinare volta a punire per negligenza l'odierno</i>	
	<i>indagato (procedimento terminato con il licenziamento dello</i>	
	<i>stesso), dalle indagini e dalla documentazione acquisita non è</i>	
	<i>stato possibile accertare la presenza di alcuna diffida ad</i>	
	<i>adempiere, formulata per iscritto all'odierno indagato, tale da</i>	
	<i>rendere la condotta omissiva penalmente rilevante”.</i>	
	10) Dalla documentazione acquisita in sede penale emergeva la	
	mancata notificazione, per l'annualità 2019, di un numero pari a	
	82 verbali di contestazione di sanzioni amministrative pecuniarie	
	alla quale seguiva la scadenza del termine di decadenza previsto	
	5	

	dalla legge e l'impossibilità giuridica di riscuotere le sanzioni	
	comminate da numerosi enti pubblici diversi dal Comune di	
	Miradolo Terme che avevano passato a notifica i relativi atti	
	(somma complessivamente non riscossa pari ad euro 25.097,06).	
	11) Dalla documentazione acquisita direttamente dalla Procura	
	Regionale presso il Comune di Miradolo Terme emergeva la	
	mancata notificazione di un numero di analoghi verbali pari a 30	
	(somma complessivamente non riscossa pari ad euro 6.943,26).	
	Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale	
	contestava al Sig. BERGANTIN sia un danno erariale da violazione del	
	vincolo sinallagmatico tra prestazione lavorativa e stipendio - che veniva	
	imputato alla sostanziale integrale disattenzione, da parte del convenuto,	
	degli obblighi di servizio nelle annualità 2019 e 2020 e che veniva	
	quantificato in via equitativa in misura pari al 70% delle retribuzioni	
	percepite, per un totale di euro 13.725,50 (anno 2019) + euro 7.015,81 (anno	
	2020) = euro 20.741,31 – sia un danno erariale da mancata notificazione dei	
	verbali relativi a sanzioni pecuniarie, cristallizzatosi all'atto della	
	maturazione dei termini decadenziali a danno delle diverse amministrazioni	
	che avevano richiesto le notifiche al Comune di Miradolo Terme, che veniva	
	quantificato in misura pari ad euro 25.097,06 (annualità 2019) + euro	
	6.943,26 (annualità 2020) = euro 32.040,32.	
	Con riguardo a questa seconda voce di danno, la Procura Regionale,	
	nel richiamare la documentazione allegata, evidenziava che i verbali non	
	notificati dal BERGANTIN riguardavano, in via principale, sanzioni per	
	violazione del codice della strada, oltre a due accertamenti IRPEF, due	
	6	

accertamenti IMU e un accertamento relativo alla tassa sui rifiuti.

L'organo requirente riferiva di aver fatto precedere il deposito dell'atto di citazione dalla notificazione, in data 30.3.2024, dell'invito a fornire deduzioni e dava atto del mancato deposito, da parte del Sig. BERGANTIN, di deduzioni difensive.

In conclusione, la Procura Regionale domandava la condanna del Sig. BERGANTIN Benedetto al pagamento della complessiva somma di euro 20.741,31 (danno da violazione del nesso sinallagmatico) + euro 32.040,32 (danno da mancata entrata) = **euro 52.781,63**, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in favore del Comune di Miradolo Terme (PV) per euro 20.741,31e in favore delle seguenti ulteriori amministrazioni.

1) Comune di Aosta Saint Pierre: € 187,00;

2) Comune di Belgioioso: € 590,27;

3) Comune di Bologna: € 211,76;

4) Comune di Carpiano: € 190,60;

5) Comune di Casatisma: € 889,00 27;

6) Comune di Castel San Giovanni: € 771,00;

7) Comune di Certosa di Pavia: € 185,50 ;

8) Comune di Cologno al Serio: € 51,00;

9) Comune di Corsico: € 288,00;

10) Comune di Crema: € 263,82;

11) Comune di Cremona: € 101,18;

12) Comune di Gela: € 1.350,00;

13) Comune di Graffignana: € 52,00;

14) Comune di Lodi: € 7.328,00;

	15) Comune di Lucera: € 308,40;	
	16) Comune di Mantova: € 61,70;	
	17) Comune di Melegnano: € 225,00;	
	18) Comune di Milano: € 187,50;	
	19) Comune di Orbetello: € 66,48;	
	20) Comune di Orio Al Serio: € 139,67;	
	21) Comune di Palazzo Pignano: € 374,65;	
	22) Comune di Pavia: € 2.601,84;	
	23) Comune di Rozzano: € 103,95;	
	24) Comune di Sant’Angelo Lodigiano: € 416,00;	
	25) Comune di San Giuliano Milanese: € 622,60;	
	26) Comune di Segrate: € 62,00;	
	27) Comune di Stradella: € 666,50;	
	28) Comune di Trento Monte Bondone: € 194,00;	
	29) Comune di Triulzi: € 56,20;	
	30) Comune di Vellezzo Bellini: € 1.188,30;	
	31) Comune di Venezia: € 99,80;	
	32) Unione dei Comuni Terre Viscontee: € 255,88;	
	33) Unione di Comuni I Fontanili: € 377,00;	
	34) Città Metropolitana di Milano: € 466,16;	
	35) Provincia di Alessandria: 99,14;	
	36) Agenzia delle Entrate (Ministero dell’Economia e delle Finanze): €	
	5.280,40;	
	37) Ministero dell’Interno: € 5.728,02.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale del 3.6.2024, il	
	8	

		giudizio veniva fissato per l'odierna udienza di discussione.	
		La parte convenuta BERGANTIN Benedetto non si costituiva in	
		giudizio.	
		All'odierna udienza dibattimentale il Pubblico Ministero ha	
		richiamato la documentazione attestante l'intervenuta regolare notifica,	
		tramite la Guardia di Finanza, dell'atto di citazione e ha concluso in	
		conformità agli atti depositati in giudizio.	
		Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
		MOTIVI DELLA DECISIONE	
		1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del	
		contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta	
		costituita in giudizio.	
		Dall'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale,	
		segnatamente la relata di notificazione dell'atto di citazione - effettuata in	
		data 6.7.2024 dalla Guardia di Finanza di Pavia a mani del convenuto ai	
		sensi dell'art. 42 dell'allegato n. 1 al codice di giustizia contabile approvato	
		con D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (in forza di autorizzazione disposta dal	
		Presidente della Sez. Giurisdizionale con Decreto del 5.7.2024) - deve	
		ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.	
		Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia del Sig.	
		BERGANTIN Benedetto ex art. 93 c.g.c..	
		2. In assenza di ulteriori questioni pregiudiziali può essere affrontato	
		direttamente il merito della controversia.	
		La domanda risarcitoria promossa dalla Procura Regionale è	
		parzialmente fondata, nei limiti d'appresso indicati.	
		9	

	2.1. Sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo processuale	
	può essere ritenuto assodato che il Sig. BERGANTIN, nello svolgimento	
	dell'attività lavorativa di messo comunale presso il Comune di Miradolo	
	Terme (PV), abbia assunto condotte gravemente indebite ed abbia cagionato	
	significativi pregiudizi all'amministrazione comunale.	
	Le inadempienze agli obblighi di servizio hanno in particolare	
	riguardato, nel biennio 2019/2020 preso in considerazione dalla Procura	
	Regionale, una serie reiterata di assenze ingiustificate dal servizio e la	
	mancata notificazione di un rilevante numero di verbali di contestazione di	
	sanzioni amministrative pecuniarie emessi da numerosi enti pubblici sia	
	statali, sia territoriali.	
	I fatti risultano pienamente comprovati, in assenza di difese da parte	
	del convenuto, dalle allegazioni fornite dalla Procura Regionale, in	
	particolare gli esiti dei procedimenti disciplinari promossi a più riprese nei	
	confronti del dipendente (documento n.10, allegato 7, pag.78 e ss. del	
	Fascicolo di Procura), le acquisizioni penali contenenti le dichiarazioni	
	acquisite dai funzionari operanti presso l'amministrazione (documento n.10,	
	allegato n.7, pag.271 e ss. del Fascicolo di Procura) e la documentazione	
	concernente le mancate notificazioni degli atti di imposizione di sanzioni	
	pecuniarie (documento n.10, allegato n.9 per ciò che concerne i verbali non	
	notificati nell'anno 2019; documento n.13 per ciò che concerne i verbali non	
	notificati nell'anno 2019).	
	Sulla base delle evidenze presenti in atti, emerge chiaramente che il	
	convenuto ha distorto gravemente gli obblighi lavorativi, omettendo di	
	assicurare l'espletamento dell'attività di servizio e sovrapponendo interessi	
	10	

		personali rispetto a quelli dell'amministrazione.
		2.2. La Procura Regionale ha contestato al Sig. BERGANTIN due voci di danno.
		La prima consiste in un danno diretto da mancata entrata correlato all'intervenuta decadenza del potere sanzionatorio pubblico, direttamente riferibile causalmente alla condotta del convenuto.
		Premesso che i verbali affidati alla cura del Sig. BERGANTIN e non portati a notifica hanno riguardato in larga misura verbali di accertamento e per violazioni al codice della strada (le amministrazioni danneggiate risultano numerosi comuni oltre al Ministero dell'Interno), la decadenza è derivata dalla mancata notificazione dei provvedimenti entro i termini previsti dall'art.14 Legge n.689/1981 e degli artt. 201 e ss. del Codice della Strada, con conseguente rilevanza causale delle mancate notifiche direttamente al comportamento omissivo del messo comunale.
		Analogamente, per ciò che concerne gli accertamenti IRPEF e IMU, le decadenze sono derivate dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 20, D.Lgs. n.472/1997 (IRPEF) e dall'art.1, comma 161, Legge n.296/2006 (IMU). Per ciò che concerne infine l'unico accertamento TARI e le ingiunzioni di pagamento derivate dall'accertamento della violazione al Codice della Strada, la mancata notificazione ha determinato comunque – secondo quanto esposto dall'amministrazione - il mancato introito delle sanzioni, da ricondurre direttamente alla mancata notificazione degli atti da parte del Sig. BERGANTIN.
		Il pregiudizio erariale viene pertanto quantificato nella somma di euro 25.097,06 (annualità 2019) + euro 6.943,26 (annualità 2020) = euro
		11

	32.040,32, da imputare ad una condotta gravemente colposa del Sig.	
	BERGANTIN e ripartire tra tutte le amministrazioni che avevano domandato	
	le notificazioni e che hanno subito il pregiudizio derivato dalla loro mancata	
	effettuazione.	
	La seconda voce di danno è stata ricondotta dall’organo requirente	
	alla palese alterazione del vincolo sinallagmatico tra la prestazione	
	lavorativa gravemente inesatta da parte del convenuto e l’intervenuta	
	percezione del trattamento stipendiale.	
	Il danno da violazione del c.d. nesso sinallagmatico è stabilmente	
	riconosciuta dalla giurisprudenza del Giudice Contabile in tutti i casi in cui	
	l’attività lavorativa sia distorta dalle finalità istituzionali e indirizzata a	
	finalità diverse e incompatibili o financo, come nel caso di specie, illecite,	
	con conseguente disutilità della spesa sostenuta dall’amministrazione (si	
	vedano, tra le tante, Corte Conti, Sez. Toscana, n. 259/2019; id., n.65/2014;	
	id. Sez. Lombardia, n.310/2012; id., n.43/2023; id., Sez. I App., n.119/2021;	
	id., n.228/2024; id., Sez. III App., n.34/2025).	
	Nel caso di specie il danno erariale risulta evidente, direttamente	
	connesso causalmente all’accertato mancato svolgimento, da parte del	
	convenuto, delle fondamentali attività intestate al suo ufficio di messo	
	comunale.	
	La Sezione reputa tuttavia ragionevole, in assenza di un quadro più	
	completo in ordine alle assenze e alle deviazioni comportamentali del	
	dipendente – oltre quelle connesse alle mancate notificazioni e ai fatti	
	rilevati a livello disciplinare - limitare la quantificazione del pregiudizio	
	erariale al 50% della retribuzione percepita (estrapolata dai CUD 2019 e	

	2020 del dipendente – documento 6 del Fascicolo di Procura).	
	Il danno erariale relativo alla seconda voce di danno viene pertanto	
	riquantificato nella somma di euro 19.607,86 (CUD 2019) x 50% = euro	
	9.803,93 per l’anno 2019 e nella somma di euro 10.022,59 x 50% = euro	
	5.011,29 per l’anno 2020. Per un totale di euro 14.815,22 , da imputare ad	
	una condotta gravemente colposa del convenuto BERGANTIN a danno	
	dell’amministrazione di appartenenza Miradolo Terme (PV).	
	3. In conclusione si ravvisano in capo al convenuto pienamente sussistenti	
	gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al	
	patrimonio del Comune di Miradolo Terme (PV) e delle numerose	
	amministrazioni danneggiate dalle mancate notificazioni, definitivamente	
	quantificato in complessivi euro 32.040,32 + euro 14.815,22 = euro	
	46.855,54:	
	1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il	
	comportamento pregiudizievole;	
	2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la condotta posta in	
	essere;	
	3) l’elemento soggettivo della colpa grave.	
	La complessiva somma risarcitoria, da intendersi già rivalutata, sarà	
	gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente	
	sentenza sino al soddisfo.	
	3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	13	

	Dichiara	
	La contumacia del convenuto BERGANTIN Benedetto ex art.93 c.g.c..	
	Condanna	
	BERGANTIN Benedetto, per l’addebito di responsabilità amministrativa di	
	cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Comune di	
	Miradolo Terme (PV), della somma di euro 14.815,22.	
	Condanna	
	BERGANTIN Benedetto, per l’addebito di responsabilità amministrativa di	
	cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore delle seguenti	
	amministrazioni, della somma di euro 32.040,32, di seguito ripartita:	
	1) Comune di Aosta Saint Pierre: € 187,00;	
	2) Comune di Belgioioso: € 590,27;	
	3) Comune di Bologna: € 211,76;	
	4) Comune di Carpiano: € 190,60;	
	5) Comune di Casatisma: € 889,00;	
	6) Comune di Castel San Giovanni: € 771,00;	
	7) Comune di Certosa di Pavia: € 185,50 ;	
	8) Comune di Cologno al Serio: € 51,00;	
	9) Comune di Corsico: € 288,00;	
	10) Comune di Crema: € 263,82;	
	11) Comune di Cremona: € 101,18;	
	12) Comune di Gela: € 1.350,00;	
	13) Comune di Graffignana: € 52,00;	
	14) Comune di Lodi: € 7.328,00;	
	15) Comune di Lucera: € 308,40;	
	14	

	16) Comune di Mantova: € 61,70;	
	17) Comune di Melegnano: € 225,00;	
	18) Comune di Milano: € 187,50;	
	19) Comune di Orbetello: € 66,48;	
	20) Comune di Orio Al Serio: € 139,67;	
	21) Comune di Palazzo Pignano: € 374,65;	
	22) Comune di Pavia: € 2.601,84;	
	23) Comune di Rozzano: € 103,95;	
	24) Comune di Sant'Angelo Lodigiano: € 416,00;	
	25) Comune di San Giuliano Milanese: € 622,60;	
	26) Comune di Segrate: € 62,00;	
	27) Comune di Stradella: € 666,50;	
	28) Comune di Trento Monte Bondone: € 194,00;	
	29) Comune di Triulzi: € 56,20;	
	30) Comune di Vellezzo Bellini: € 1.188,30;	
	31) Comune di Venezia: € 99,80;	
	32) Unione dei Comuni Terre Viscontee: € 255,88;	
	33) Unione di Comuni I Fontanili: € 377,00;	
	34) Città Metropolitana di Milano: € 466,16;	
	35) Provincia di Alessandria: 99,14;	
	36) Agenzia delle Entrate (Ministero dell'Economia e delle	
	Finanze): € 5.280,40;	
	37) Ministero dell'Interno: € 5.728,02.	
	Le predette somme risarcitorie saranno gravate degli interessi legali a far	
	data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.	
	15	

[illegible]